

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA  
DEL 6 MAGGIO 2021, N. 1472, RESA DAL TAR SICILIA SEDE DI PALERMO,  
SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N. 611/2021 PROMOSSO DA DI TRAPANI  
GIUSEPPE C/ ASP CALTANISSETTA; A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO "G.  
MARTINO" DI MESSINA; ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE**

**SUNTO DEL RICORSO**

Con ricorso al T.A.R. Palermo il Dott. Giuseppe Di Trapani ha chiesto l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare dei seguenti atti:

- 1) della delibera n. 337 del 17 febbraio 2021 dell'ASP Caltanissetta avente ad oggetto *"presa atto elenco ammessi/esclusi – Avviso Pubblico per il reperimento di diversi profili professionali tecnici e amministrativi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare alle varie aziende del S.S.R. e I.Z.S."* nella parte in cui esclude il ricorrente dalla procedura per il reperimento del profilo di assistente amministrativo e non lo ha incluso tra gli ammessi colà indicati;
- 2) della nota prot. 7061 DT2 del 26.02.2012 comunicata a mezzo mail al ricorrente con cui gli è stata comunicata la motivazione dell'esclusione dal predetto avviso pubblico;
- 3) ove occorrer possa, dell'avviso pubblico del 4.01.2021 del Policlinico "G. Martino" di Messina avente ad oggetto *"Avviso pubblico per il reperimento di diversi profili professionali, tecnici e amministrativi con contratto di lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'emergenza Covid-19, da destinare alle Aziende del S.S.R. e all'I.Z.S. della Sicilia."* in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente all'ammissione alla procedura ed all'iscrizione nell'elenco dei soggetti idonei alla stipula dei contratti di collaborazione con l'A.S.P. Caltanissetta;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Nello specifico, premesso che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura per il profilo di assistente amministrativo nella procedura indetta con Delibera 1 del 4 gennaio 2021 dal Policlinico di Messina “*per il reperimento di diversi profili professionali, tecnici e amministrativi con contratto di lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell’emergenza Covid-19, da destinare alle Aziende del S.S.R. e all’I.Z.S. della Sicilia*”, indicando quale provincia opzionata Caltanissetta e posizionandosi settimo in graduatoria, lo stesso veniva successivamente escluso poiché, in violazione dell’art. 7 del Bando, aveva allegato “*alla istanza di partecipazione un curriculum, datato e firmato, ma non compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva*”.

In particolare i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**1) ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DEL TRAVISAMENTO DI FATTI , IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA**

L’esclusione del ricorrente risulta fondata su un errore in fatto prima che in diritto. A detta dell’Amministrazione, infatti, il ricorrente sarebbe stato escluso poiché non avrebbe compilato il *curriculum vitae* allegato “*sotto forma di dichiarazione sostitutiva*”. Ma dalla domanda di partecipazione, pacificamente redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, emerge con incontrastabile ed inequivocabile nitore che la dichiarazione colà resa si estende anche al *curriculum vitae* allegato.

**2) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL BANDO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE ARTT. 6 L. 241/1990 E 71 D.P.R. 445/2000 – MANCATA**

## **ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA.**

Senza recesso da quanto sopra i provvedimenti impugnati si palesano comunque illegittimi per le seguenti ragioni.

Si evidenzia infatti che la mancata compilazione del C.V. *sotto forma di dichiarazione sostitutiva* non era in alcun modo sanzionabile con l'esclusione della procedura.

Dalla lettura del bando emerge chiaramente come le ipotesi di esclusione delle candidature riconducibili all'articolo 7 siano state previamente e tassativamente individuate e tra queste non rientra in alcun modo l'omessa compilazione del (solo) curriculum in "*forma di dichiarazione sostitutiva*" ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Da quanto sopra consegue che l'omissione eventualmente riscontrata si sarebbe potuta (*rectius*: dovuta) colmare per il tramite del soccorso istruttorio, istituto di carattere generale, applicabile anche alla materia dei concorsi pubblici.

Vale la pena osservare, infatti, che in caso di irregolarità come quella di cui si discute non vi è ragione per non applicare le regole generali in materia di dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000 cit.), secondo cui "*qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità*" e che "*questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione*"

E si badi bene che a tale conclusione (*i.e.* la doverosa applicazione del soccorso istruttorio e dell'art. 71 D.P.R. 445/2000) si giunge anche in applicazione del principio di proporzionalità che impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo:

- **In via preliminare** autorizzare, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, la notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.;

- **In via cautelare**, sospendere ex artt. 55 e ss. c.p.a l'efficacia dei provvedimenti impugnati e permettere l'iscrizione del ricorrente nella lista degli idonei al conferimento degli incarichi di collaborazione, o disporre qualsiasi altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della futura decisione sul merito;
- **In via principale e nel merito** annullare tutti i provvedimenti impugnati così come ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato agli stessi per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Palermo, 06/05/2021

**Avv. Pierluigi Fauzia**